



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

Prot. n.12786 del 20/09/2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n.128 del 20/09/2018

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA MAZZINI, 108/VIA GARIBALDI, 105 (Foglio 30 Part. 458) - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 26.11.2016 con prot. n. 14066, dal Sig. **MARZIALI EZIO**, in qualità di comproprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in **Via Mazzini, 108 e Via Garibaldi, 105**, individuato al **foglio 30 particella 458**, per la verifica dei danni subiti dagli immobili per gli eventi sismici 2016/2017;

CONSIDERATO che gli agenti di polizia municipale del Comune di Montegiorgio il 18.09.2016 hanno svolto un sopralluogo in prossimità dell'immobile in esame, su segnalazione di privati, dal quale hanno redatto una relazione indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica-Ambiente e al Sindaco delineando la presenza di "*visibili e significative fessurazioni nella parte sottostante del tetto*", sottolineando, inoltre, di non essere "*in grado di stabilire se tali danneggiamenti si siano creati di recente o meno*", procedendo però alla delimitazione provvisoria della zona sottostante l'edificio in questione e rimettendo all'Ufficio Urbanistica le necessarie verifiche tecniche;

DATO ATTO che in data 24.02.2017 è stato condotto un sopralluogo da parte della **squadra n. MR539** con la redazione della **Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto n. 001**, relativa all'**aggregato n. 01886 04, edificio n. 001** identificato catastalmente al **foglio 30 particella 458** nella quale è stato espresso esito: '**Edificio NON UTILIZZABILE**';

RILEVATO che il Sig. Marziali Ezio ha chiesto al Comune di Montegiorgio, con prot. n. 8026 del 27.06.2017, l'attivazione di un sopralluogo GTS per la valutazione della pericolosità e l'eventuale messa in sicurezza dello stesso immobile;

DATO ATTO che in data 01.07.2017 il Sindaco del Comune di Montegiorgio ha richiesto un sopralluogo GTS per diversi edifici del centro storico, tra cui l'immobile in questione, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, alla SOI di Macerata, alla SOI di Fermo, alla DiComac e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;

RILEVATO che, al momento, detta richiesta non è stata evasa e il sopralluogo GTS non è stato effettuato;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



CONSIDERATO inoltre che, in conseguenza della richiesta presentata dal Sig. Marziali Ezio con protocollo n. 7410 del 30.05.2012, è stata attestata dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, mediante nota prot. n. 8097/2012, l'inagibilità dell'immobile individuato al foglio 30 particella 458 sito in Via Garibaldi n. 105, in quanto disabitato;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al **foglio 30 particella 458** del Comune di Montegiorgio risulta intestato a:

per il subalterno 1:

- **CANNELLA BRUNA** nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di $\frac{1}{2}$;
- **MARZIALI EZIO** nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di $\frac{1}{2}$;

per il subalterno 2:

- **CANNELLA BRUNA** nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di $\frac{1}{10}$;
- **DI GIUSEPPE Danilo** nato a MONTEGIORGIO il 09/12/1950, proprietario per la quota di $\frac{1}{10}$;
- **DI GIUSEPPE Franco**, dati sconosciuti, usufruttuario legale per la quota di $\frac{1}{2}$;
- **GIANGIORDANO Maria Maddalena**, dati sconosciuti, usufruttuario legale per la quota di $\frac{1}{2}$;
- **DI GIUSEPPE Nicola** nato a MILANO il 14/06/1962, proprietario per la quota di $\frac{1}{10}$, DECEDUTO;
- **MARZIALI Claudio** nato in ARGENTINA il 01/02/1962, proprietario per la quota di $\frac{1}{10}$;
- **MARZIALI Ezio** nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di $\frac{3}{10}$;
- **MARZIALI Ivo** nato a MONTEGIORGIO il 15/12/1923, proprietario per la quota di $\frac{2}{10}$, DECEDUTO;
- **MARZIALI Rodolfo** nato in ARGENTINA il 16/11/1955, proprietario per la quota di $\frac{1}{10}$, DECEDUTO;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 Agosto 2016;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICI - AMBIENTE

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 Agosto 2016, n. 388 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016*";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 Agosto 2016 n. 389, del 1 settembre 2016 n. 391, del 6 settembre 2016 n. 392, del 13 settembre n. 393, del 19 settembre 2016 n. 394, del 23 settembre 2016 n. 396, nonché del 10 Ottobre 2016 n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*";

VISTO, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art. 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 2016 n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8 comma 4 del decreto legge 189/2016, quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 2016 n. 8 del 14.12.2016, relativa alla "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi*";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 14.12.2016 avente ad oggetto "*Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017*";



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 19.12.2016 relativa a " *Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016*";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07.04.2017 relativa a " *Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016*";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017 avente ad oggetto " *Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, e modifica all'art. 4, comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017*";

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 28 del 09.06.2017 ad oggetto : " *Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;*

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 29 del 09.06.2017 ad oggetto: " *Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017". Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017";*

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 30 del 21.06.2017 ad oggetto: " *Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";*

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 46 del 10 gennaio 2018 ad oggetto: " *Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017*".

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 relativa a: " *Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici.*"

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

lo sgombero ed il divieto di utilizzo dell'immobile ubicato a Montegiorgio in Via Garibaldi, 105 e Via Mazzini, 108, dichiarato NON UTILIZZABILE dalla scheda FAST n. 001 del 24.02.2017, identificato catastalmente al foglio 30 particella 458, di proprietà dei Sigg.:

per il subalterno 1:

- CANNELLA BRUNA nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di ½, residente a Spinetoli (AP) in Via Boito, 8;
- MARZIALI EZIO nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di ½, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Montone, 38/A;

per il subalterno 2:

- CANNELLA BRUNA nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di 1/10, residente a Spinetoli (AP) in Via Boito, 8;
- DI GIUSEPPE Danilo nato a Montegiorgio il 09/12/1950, proprietario per la quota di 1/10, residente a Castel di Lama (AP) in Via Battisti, 28;
- Eredi di DI GIUSEPPE Nicola nato a Milano il 14/06/1962, in quanto DECEDUTO:
 - DI GIUSEPPE Danilo nato a Montegiorgio il 09/12/1950, residente a Castel di Lama (AP) in Via Battisti, 28;
 - SILVERIO MARFA nata a Imbert (Repubblica Domenicana) il 19/07/1965, residente a Milano (MI) in Via Cadore n.40;
- MARZIALI Claudio nato in ARGENTINA il 01/02/1962, proprietario per la quota di 1/10, residente a Montegiorgio in Via Tiracorda, 9;
- MARZIALI Ezio nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di 3/10, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Montone, 38/A;
- Eredi di MARZIALI Ivo nato a Montegiorgio il 15/12/1923, proprietario per la quota di 2/10, in quanto DECEDUTO:
 - COSTANTE CAROLINA, nata a Brescia il 19/12/1923, residente a Brescia in Via Lama n.67;
- Eredi di MARZIALI Rodolfo nato in ARGENTINA il 16/11/1955, in quanto DECEDUTO:
 - MARZIALI Claudio nato in ARGENTINA il 01/02/1962, residente a Montegiorgio in Via Tiracorda n.9;
 - GIANGIORDANO MARIA MADDALENA nata a Roccascalegna (CH) il 01/12/1934, residente a Montegiorgio in Via Tiracorda, 9;

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

GB/el

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.za Matteoni, 33 - 63833 Montegiorgio

CF 310201043 - P.IVA 011220043 - Tel. 071492344-37 - 071492310

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: **geom. Giorgio Benni**

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C. urbanistica.comune.montegiorgio@cmarche.it

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - giulia.cancellieri@comune.montegiorgio.fm.it - elena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it - valeria.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. alla Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
 1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
 2. all'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Michele Orzi